

Deliberazione della Giunta Regionale 23 giugno 2021, n. 11-3441

**D.G.R. del 16 novembre 2020 n. 3-2299 e D.G.R. del 22 gennaio 2021 n. 25-2805 relative agli Accordi Integrativi Regionali per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-COV.2 stipulati dalla Regione Piemonte e l'OS FIMMG Piemonte. Riparto dell'ulteriore finanziamento per l'anno 2021.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Visto l'art. 3, comma 1, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i., del 30 ottobre 2020 che dispone: *“Per evitare che l'attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (contact tracing) e l'accertamento diagnostico per l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica è disposto il coinvolgimento dei medici di medicina generale per il rafforzamento del servizio esclusivamente per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse disponibile dall'Azienda/Agenzia.”*;

vista la D.G.R. n. 3-2299 del 16 novembre 2020 avente ad oggetto: *“Recepimento dell'Accordo Integrativo Regionale per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-COV.2, sottoscritto in data 12 novembre 2020, dalla Regione Piemonte e l' OS FIMMG Piemonte”* con la quale è stato assegnato alle AASSLL del Piemonte il finanziamento stanziato dall'art. 18, così come suddiviso dalla Tabella 1 del Decreto – Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, pari a € 2.209.433,59, necessario a coprire la spesa per l'anno 2020 relativa all'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ed è stato dato atto della copertura finanziaria della spesa pari a € 736.000 finalizzata al riconoscimento della quota variabile per infermiere professionale secondo il disposto di cui all'art. 1, comma 9 del Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77;

rilevato che, nel menzionato Accordo del 12 novembre 2020 le Parti hanno concordato sull'opportunità di attribuire a ciascun referente di équipes il compenso mensile forfettario aggiuntivo, rispetto a quello previsto dall' art. 9 dell' Accordo Integrativo Regionale recepito con D.G.R. 28-2690 del 24 aprile 2006, di ulteriori € 220,00 a titolo di corrispettivo per lo svolgimento di ulteriori attività conseguenti all'entrata in vigore dell' ACN del 30 ottobre 2020 per ogni mese di effettuazione dei tamponi antigenici;

vista la D.G.R. n. 25-2805 del 22 gennaio 2021 di recepimento dell' Accordo, sottoscritto in data 19 gennaio 2021 dalla Regione Piemonte e l' OS FIMMG Piemonte con il quale è stato inserito un ulteriore articolo, il 5 bis, che ha introdotto la possibilità per il MMG di effettuare il tampone antigenico a favore di tutti gli assistiti dei medici iscritti negli elenchi dell' ASL di convenzionamento, a prescindere quindi dalla scelta operata, al fine di garantire una più efficace e tempestiva attività di *contact -tracing*;

visto l' art. 1, comma 416, della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178 con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa a livello nazionale di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per la prosecuzione da parte dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta dell'attività di

effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, con conseguente stanziamento a favore della Regione Piemonte di un importo pari a € 5.157.974,00 come riportato nella tabella A suddetta Legge;

visto l'art. 1, comma 468, della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178 con il quale è stata autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa (rispetto a quella prevista del c.d. Decreto Rilancio) costituita dal riconoscimento, ai medici di medicina generale, della quota variabile cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), dell'Accordo collettivo Nazionale relativa la personale infermieristico, con riparto alla Regione Piemonte di € 1.841.195,00, come determinato nell'Allegato E della menzionata Legge;

preso atto che la spesa complessiva derivante dall'esecuzione delle attività aggiuntive dei referenti di équipes ammonta a € 638.144,1 - come qui di seguito calcolata :

€ 220,00 compensoper ciascun referente di équipes + € 22,825 oneri Enpam a carico dell' ASL = € 242,825

€ 242,825  
x 219 Totale regionale n. équipes alla data del 31 dicembre 2020  
= € 53.178,675 spesa mensile x 12 mesi

Spesa annuale = € 638.144,1

trova copertura, a valere sugli stanziamenti 2021 del Fondo sanitario indistinto, (Missione 13, Programma 1) già assegnati con D.G.R. del 4 dicembre 2020 n. 34- 2471 alle ASR ;

visto l' art. 5, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni con Legge 24 aprile 2020, n. 27 che dispone che: "I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici, compresi quelli con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza da COVID-19, e agli operatori sanitari e sociosanitari."

Visto l'art. 3 dell' ACN 30 ottobre 2020;

visto l'art. 59 dell' ACN 23 marzo 2005 e s.mi;

visto l'art. 9 dell' Accordo Integrativo per la Medicina Generale recepito con D.G.R. n. 28-2690 del 24 aprile 2006;

visto l' art. 1, comma 416, e Tabella A della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178;

visto l'art. 1, comma 468, e l' Allegato E della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178;

visto l'art. 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016,

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di stabilire che per l'anno 2021 trovano applicazione le disposizioni di cui all'Accordo Integrativo Regionale recepito con D.G.R. n. 3-2299 del 16 novembre 2020;

- di stabilire che la spesa di € 5.157.974, 00 autorizzata dall'art. 1, comma 416, come da tabella A della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, per l'effettuazione dei tamponi rapidi MMG /PLS, per l'anno 2021, che trova copertura a valere sulle risorse iscritte con D.G.R. n. 28 - 3240 del 18 maggio 2021 sul capitolo 157546/2021 (Missione 13 programma 1) del bilancio 2021-2023 annualità 2021, è ripartita alle Aziende Sanitarie Locali del Piemonte sulla base del numero di assistiti in carico ai medici convenzionati con le medesime, come da tabella in allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che la spesa pari a € 1.841.195,00 autorizzata dall'art. 1, comma 468, e Allegato E della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzata al riconoscimento della quota variabile per infermiere professionale trova copertura a valere sulle risorse iscritte con D.G.R. 28 - 3240 del 18 maggio 2021 sul capitolo 157546/2021 (Missione 13 programma 1) del bilancio 2021-2023 annualità 2021 e che il citato importo è ripartito alle Aziende Sanitarie Locali del Piemonte sulla base del numero di assistiti in carico ai medici convenzionati con le medesime;

- di stabilire che le risorse aggiuntive suddette saranno integralmente liquidate alle singole ASL a seguito di rendicontazione relativa al numero dei medici di assistenza primaria che hanno presentato l'istanza per il riconoscimento della menzionata indennità "*secondo l'ordine cronologico di arrivo delle medesime*" così come previsto dall' art. 6 comma 4, AIR vigente, nel limite complessivo del suddetto importo;

- di dare atto che la spesa complessiva derivante dalle attività aggiuntive - come remunerate dalla D.G.R. 3-2299 del 16 novembre 2020 - svolte dai referenti di équipes pari a € 638.144,1 trova copertura, a valere sugli stanziamenti 2021 del Fondo sanitario indistinto, (Missione 13, Programma 1) già assegnati con D.G.R. del 4 dicembre 2020 n. 34- 2471 alle ASR.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**ALLEGATO 1)**

<b>ASL</b>	<b>RIPARTO DELL'IMPORTO DI € 5.157.974,00</b>
<b>Citta' di Torino</b>	<b>€ 1.048.233,70</b>
<b>TO3</b>	<b>€ 686.646,14</b>
<b>TO4</b>	<b>€ 614.279,02</b>
<b>TO5</b>	<b>€ 368.389,06</b>
<b>VC</b>	<b>€ 197.259,90</b>
<b>BI</b>	<b>€ 197.582,37</b>
<b>NO</b>	<b>€ 415.023,56</b>
<b>VCO</b>	<b>€ 193.470,95</b>
<b>CN1</b>	<b>€ 490.922,90</b>
<b>CN2</b>	<b>€ 205.521,18</b>
<b>AT</b>	<b>€ 235.918,38</b>
<b>AL</b>	<b>€ 504.726,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.157.974,00</b>